

**INVESTIMENTO E.1 “SALUTE-AMBIENTE-BIODIVERSITA’-CLIMA”
PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR**

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

IL MINISTERO DELLA SALUTE

e

LA REGIONE LOMBARDIA

per la realizzazione del progetto

**“ITWH: sistema gestionale per il benessere e la promozione del Total Worker Health nei
luoghi di lavoro ”**

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;

VISTO il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”, di seguito indicato come “decreto legge”;

VISTO in particolare l’articolo 1 del decreto legge, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del

Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

VISTO il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge, che riporta l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano;

ATTESO che in attuazione dell'articolo 1, comma 2, punto E sub, punto primum del decreto legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 203492, registrato dalla Corte dei conti in data 17 agosto 2021 al numero 214, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, al centro di responsabilità amministrativa *“Direzione generale della prevenzione sanitaria”*, il capitolo N. 7122 *“Somme da destinare al finanziamento di progetti di sanità pubblica in materia di salute ambiente e clima”*;

VISTO il successivo comma 6, che prevede che *“agli interventi ricompresi nel Piano (...) si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;

VISTO, in particolare, il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge, il quale dispone che *“Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari”*;

VISTO il successivo comma 7-bis che dispone che il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la revoca del finanziamento;

CONSIDERATO che, in attuazione di quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto del 15 luglio 2021, ha individuato gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

VISTA la scheda di progetto *“Salute, ambiente, biodiversità e clima”* allegata al summenzionato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua gli obiettivi, le modalità di attuazione, i soggetti attuatori, il cronoprogramma finanziario e include la relazione illustrativa, che qui si intende integralmente richiamata e forma parte integrante del presente accordo;

CONSIDERATO che nella summenzionata scheda di progetto il Ministero della salute, Direzione Generale della Prevenzione sanitaria, è individuato quale soggetto attuatore per gli interventi:

- sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in due siti contaminati selezionati di interesse nazionale (investimento 1.2);
- promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima (investimento 1.4);

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, di istituzione dell'Unità di Missione del Ministero della salute titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il piano operativo predisposto dai soggetti attuatori – Direzione Generale della Prevenzione sanitaria e Istituto superiore di sanità - condiviso con l'Unità di missione, che supporta l'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR e dal PNC, dove è previsto uno specifico investimento relativo al progetto “*Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima*”, che risulta essere strettamente collegato all'azione di riforma oggetto della Missione 6-Salute del PNRR denominata “definizione di un nuovo assetto istituzionale sistematico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (*One Health*)”;

VISTO l’*“Avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti di ricerca applicata “salute – ambiente - biodiversità- clima” – PNC - Investimento 1.4: Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-biodiversità-clima”*, pubblicato in data 30 giugno 2022, con il quale il Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, in esecuzione del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) ha invitato le Regioni e le Province autonome a presentare, entro la data del 10 agosto 2022, progetti della durata di 4 anni (2023-2026) con esplicito orientamento applicativo e l'ambizione di sviluppare un nuovo assetto istituzionale in grado di gestire la tematica salute-ambiente-biodiversità-clima al fine di ridisegnare e rafforzare il SSN valutando l'impatto sulla salute di aspetti emergenti associati, tra l'altro, allo sviluppo tecnologico, ad una nuova organizzazione del lavoro, migrazione, degrado degli ecosistemi, perdita della biodiversità;

VISTO il decreto direttoriale del 30 settembre 2022 con il quale il Ministero della salute, a conclusione della fase della valutazione tecnico-scientifica, nonché in considerazione dell'esito dei controlli amministrativi, ha ammesso al finanziamento 13 progetti, di cui 8 rientranti in AREA A e 5 in AREA B, per un importo totale pari ad € 20.067.209,10;

CONSIDERATO che tra i progetti ammessi al finanziamento vi è il progetto proposto dalla Regione Lombardia, AREA B Linea 2 avente titolo “ITWH: sistema gestionale per il benessere e la promozione del Total Worker Health nei luoghi di lavoro”;

CONSIDERATO che si ritengono soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

RITENUTO necessario procedere alla stipula di un accordo di collaborazione con la Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione del sopra citato progetto;

RITENUTO pertanto necessario disciplinare, con il presente accordo, gli aspetti generali della collaborazione in parola

tra

Il Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria (DGPRES) – codice fiscale 80242290585, con sede in Roma, via Giorgio Ribotta, n. 5, nella persona del Direttore Generale della DGPRES, Dott. Giovanni Rezza, nato a Roma il 6 maggio 1954, di seguito “Ministero”

e

la Regione Lombardia, codice fiscale 80050050154, con sede legale in Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale Welfare, Dott. Giovanni Pavesi, nato a Verona il 10 Luglio 1961, nominato con deliberazione XI / 4326 del 19 febbraio 2021, di seguito “Regione”

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell’accordo

1. Il presente accordo è concluso, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione con la Regione, delle attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi descritti nell’*“Avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti di ricerca applicata “salute – ambiente - biodiversità- clima”* con riguardo al progetto di cui all’Area B, Linea 2, dal titolo “ITWH: sistema gestionale per il benessere e la promozione del Total Worker Health nei luoghi di lavoro”.
2. La Regione Lombardia, infatti, con la sottoscrizione del presente accordo dichiara il rispetto delle condizioni previste dall’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Durante lo svolgimento delle attività previste dal suindicato progetto potranno essere apportate modifiche allo stesso, previo accordo scritto tra le parti a firma dei legali rappresentanti, a condizione che le stesse ne migliorino l’impianto complessivo.
4. Resta fermo che le variazioni ai progetti non devono comportare alcuna maggiorazione dell’importo complessivo del finanziamento.

Art. 2 – Funzioni compiti e obblighi

1. Nell’ambito del presente accordo il Ministero e la Regione concorrono alla predisposizione e realizzazione del progetto di cui all’Allegato 1 svolgendo, ciascuno, i compiti previsti dai successivi commi.
2. Il Ministero mette a disposizione le risorse di cui al capitolo n. 7122 per assicurare il rimborso delle spese necessarie alla realizzazione delle attività previste nell’ambito del presente accordo; svolge, attraverso il proprio referente scientifico: **Dott.ssa Maria Giuseppina Lecce** dirigente sanitario, medico, in servizio presso l’Ufficio 4 della Direzione della Prevenzione Sanitaria (Email: m.lecce@sanita.it - Tel: 06 5994 3728), il costante monitoraggio, tecnico e finanziario del progetto e, laddove riscontri criticità, fornisce le

- necessarie indicazioni correttive; assicura altresì che le risultanze del progetto siano successivamente messe in condivisione con la comunità degli operatori del SSN.
3. La Regione mette a disposizione il proprio expertise e assicura così la responsabilità complessiva del progetto, in particolare per ciò che concerne il raggiungimento degli obiettivi previsti, anche per il tramite del proprio referente amministrativo: **Dott.ssa Veronica Todeschini**, in servizio presso la Regione Lombardia (Email: veronica_todeschini@regione.lombardia.it - Tel: 02 67656300); assicura altresì il regolare invio al Ministero delle rendicontazioni di cui al successivo articolo 4; provvede al tempestivo trasferimento delle risorse ministeriali alle unità operative (UU.OO.) coinvolte; procede, in caso di eventuali criticità e in accordo con il Ministero, ai necessari correttivi atti a garantire il buon andamento del progetto. La Regione, inoltre, con la sottoscrizione del presente accordo, assicura di adempiere agli obblighi specificamente indicati dall'art.12 dell'“Avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti di ricerca applicata “salute – ambiente - biodiversità- clima” che si riportano in allegato e che sono da considerare parte integrante del presente atto (v. allegato 2).

Art. 3 – Efficacia e durata

1. Il presente accordo è efficace dalla data di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente accordo, da parte dei competenti organi di controllo, che sarà comunicata formalmente dal Ministero.
2. Le attività progettuali decorrono dalla data di comunicazione di cui al comma 1.
3. La Regione si impegna ad avviare le procedure amministrative interne necessarie ad assicurare la piena operatività del progetto immediatamente dopo la sottoscrizione del presente accordo, ivi comprese le procedure amministrative con le UU.OO. previste nel progetto.
4. L'accordo ha durata di 4 anni a decorrere dalla data di inizio attività di cui al comma 2. La Regione si impegna ad assicurare che le attività, oggetto dell'accordo, siano concluse entro il 31.12.2026.

Art. 4 - Rapporti tecnici e rendiconti finanziari

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art.1, la Regione, entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre di attività, ad eccezione dell'ultimo, trasmette al Ministero un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento, utilizzando **esclusivamente** l'apposito modello allegato al presente accordo (allegato 3) ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute, utilizzando **esclusivamente** l'apposito modello allegato al presente accordo (allegato 4).
2. Entro e non oltre 45 giorni dalla scadenza dell'accordo, la Regione trasmette al Ministero un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso ed un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute, utilizzando il predetto modello riportato nell'allegato 4 del presente accordo.
3. Il Ministero può richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto e la Regione è tenuta a fornire i dati richiesti entro trenta giorni.

4. Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario previsto nel progetto allegato.
5. Fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo, è consentito il trasferimento, tra le voci di spesa del piano finanziario nel pieno rispetto dei limiti percentuali per voce, ove previsti (spese per personale, pari al 10% iva inclusa e spese generali, pari al 7% iva inclusa).
6. Resta inteso che il Ministero rimborserà unicamente le somme effettivamente spese entro il termine di scadenza, che saranno dichiarate utilizzando l'allegato 4, nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato 5 del presente accordo.
7. I rapporti tecnici e i rendiconti finanziari devono essere inviati all'indirizzo di posta certificata della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria: Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio 4 - **dgprev@postacert.sanita.it**.
8. Il Ministero renderà accessibili detti rapporti tecnici al referente scientifico per azioni di monitoraggio.
9. È fatto obbligo alla Regione conservare tutta la documentazione contabile relativa ai progetti e di renderla disponibile a richiesta del Ministero.

Art. 5 – Proprietà e diffusione dei risultati del progetto

1. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 4, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file che sorgono in itinere nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla Regione nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
2. È fatto comunque obbligo alla Regione di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato.
3. È fatto obbligo alla Regione di richiedere, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la preventiva autorizzazione al Ministero prima della diffusione parziale o totale dei dati relativi al progetto, nonché dell'utilizzo del logo del Ministero della salute.
4. Senza detta autorizzazione non si potranno in alcun modo diffondere ad enti terzi - nazionali e/o internazionali - dati, comunicazioni, reportistica, pubblicazioni, concernenti il progetto, anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione.
5. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 3 deve essere trasmessa dalla Regione al referente scientifico del Ministero di cui al successivo articolo 6.
6. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui al comma 1 dovrà riportare l'indicazione: *“Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della salute – PNC”*.
7. Al fine di garantire la diffusione dell'attività del PNC, il Ministero può procedere, anche tramite la finestra dedicata all'Avviso pubblico sul sito del Ministero, a pubblicare i risultati dei progetti nonché i rendiconti e i rapporti di cui all'art. 4, commi 1 e 2.

8. È fatto obbligo alla Regione, a conclusione dei progetti, depositare presso il Ministero della salute i risultati dei progetti, siano essi sotto forma di relazione, banca dati, applicativo informatico o altro prodotto.

Art. 6 - Referenti

1. Il Ministero e la Regione procederanno a comunicare le eventuali successive sostituzioni dei referenti nominati e sopra indicati.
2. I referenti, di cui al comma 1 e specificamente indicati nell'art. 2, assicurano il collegamento operativo tra la Regione e il Ministero.
3. Il referente del Ministero assicura sia il collegamento operativo di cui sopra, sia il monitoraggio e la valutazione dei rapporti di cui all'articolo 4.

Art. 7 - Finanziamento

1. Per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo è concesso alla Regione un finanziamento complessivo di € 700.000,00 (settecentomila/00).
2. La Regione dichiara che le attività di cui al presente accordo non sono soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto trattasi di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.
3. Il finanziamento è concesso alla Regione al fine di rimborsare le spese sostenute per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo, come risultante dai rendiconti finanziari di cui all'art. 4.
4. La Regione prende atto ed accetta che il Ministero non assumerà altri oneri oltre l'importo stabilito nel presente articolo.
5. Il finanziamento di cui al comma 1 comprende anche eventuali spese di missione dei referenti scientifici di cui all'articolo 6.
6. La Regione prende atto che il finanziamento previsto per la realizzazione del progetto allegato al presente accordo, pari ad € 700.000,00 (settecentomila/00), verrà erogato alle scadenze previste dal successivo art. 8 nel rispetto delle norme di contabilità pubblica di cui alla L. n. 196/2009 e al D.lgs. n. 93/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8 – Modalità e termini di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento sarà erogato secondo le seguenti modalità:
 - a. una prima quota, pari al **20%** del finanziamento e quindi di € 140.000,00 (centoquarantamila/00), dietro formale richiesta di pagamento e/o relativa ricevuta, inoltrata dopo la comunicazione ufficiale, di cui all'articolo 3, comma 1, unitamente alla formale comunicazione di avvio delle attività e del codice unico progetto;
 - b. una seconda quota, pari al **25%** del finanziamento e quindi di € 175.000,00 (centosettantacinquemila/00) entro il 31.12.2023, dietro presentazione di formale richiesta di pagamento e/o relativa ricevuta da parte della Regione, all'esito positivo delle relazioni periodiche che il soggetto attuatore dovrà inviare al Ministero della salute il quale, in base al conseguimento degli indicatori di avanzamento collegati ai *milestone* e *target* associati all'intervento del PNC di riferimento, ed in coerenza con

- il piano dei pagamenti previsti dall'Accordo di collaborazione, dispone le erogazioni del contributo pubblico in favore della Regione;
- c. una terza quota, pari al **25%** del finanziamento e quindi di € 175.000,00 (centosettantacinquemila/00), entro il 31.12.2024, a seguito del rispetto degli oneri e dei criteri specificamente riportati alla lettera b che precede;
 - d. una quarta quota, pari al **10%** del finanziamento e quindi di € 70.000,00 (settantamila/00), entro il 31.12.2015, a seguito del rispetto degli oneri e dei criteri specificamente riportati alla lettera b che precede;
 - e. una quinta ed ultima quota, pari al **20%** del finanziamento e quindi di € 140.000,00 (centoquarantamila/00), dietro presentazione, a conclusione dell'intervento, della relazione e del rendiconto finali di cui all'articolo 4, debitamente approvati dal Ministero, unitamente ad una formale richiesta di pagamento e/o relativa ricevuta da parte della Regione.
- 2. La Regione si impegna a restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero.
 - 3. Le richieste di pagamento di cui al comma 1 vanno intestate ed inviate a: Ministero della salute - Direzione generale della Prevenzione Sanitaria: **dgprev@postacert.sanita.it**.
 - 4. Ai fini del pagamento il Ministero si riserva la facoltà di richiedere alla Regione copia della documentazione giustificativa delle spese, riportate nei rendiconti finanziari, di cui all'allegato 4.
 - 5. I pagamenti di cui al comma 1 saranno disposti mediante l'emissione di ordinativi di pagamento sul conto di tesoreria unica, contabilità speciale, avente n.306689. I pagamenti, di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), saranno disposti entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste formali. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa ovvero riferibili a problemi organizzativi del Ministero stesso.

Art. 9 - Sospensione dei pagamenti. Diffida ad adempiere. Risoluzione dell'accordo

- 1. In caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'articolo 4 o del mancato invio dei dati di cui all'art. 5, comma 2, il Ministero sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione del presente accordo.
- 2. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'articolo 4, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili alla Regione che possano pregiudicare la realizzazione dei progetti, il Ministero intima per iscritto alla Regione, a mezzo di posta certificata, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.
- 3. È espressamente convenuto che, in caso di risoluzione del presente accordo, la Regione ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'accordo.

Il presente accordo, composto da 9 articoli e 5 allegati, viene sottoscritto con firma digitale.
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Direttore Generale della Direzione
Generale della Prevenzione Sanitaria

Dott. Giovanni Rezza

REGIONE LOMBARDIA

Direttore Generale della
Direzione Generale Welfare

Dott. Giovanni Pavesi